



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012 (06.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241 (COD)**

**10326/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1418
ENV 400
MI 369
OC 252**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) **(seconda lettura)**
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo **(AL + D)**
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 6.6.2012

Dichiarazione della Commissione sulla progettazione del prodotto

(Articolo 4 della direttiva RAEE)

Le misure della progettazione ecocompatibile possono contribuire ad agevolare il conseguimento degli obiettivi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571).

Nell'introdurre misure di esecuzione nuove o nel rivedere quelle esistenti adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE per prodotti che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE, la Commissione prenderà in considerazione i parametri per il reimpiego e il riciclaggio fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, e valuterà la possibilità di introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e facilità di eliminazione di questi prodotti.

Dichiarazione della Commissione sulle deroghe specifiche agli obiettivi di raccolta
(Articolo 7 della direttiva RAEE)

La nuova direttiva RAEE introduce, all'articolo 7, paragrafo 4, la possibilità di stabilire disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare gli obiettivi di raccolta previsti dal suddetto articolo a causa di circostanze specifiche. La Commissione sottolinea che il livello elevato degli obiettivi di raccolta dei RAEE è importante per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e che le disposizioni transitorie possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. Le difficoltà incontrate e le circostanze specifiche sulle quali sono basate devono essere oggettive, ben documentate e verificabili.

Dichiarazione della Commissione sui nanomateriali
(Articolo 8 e allegato VII della direttiva RAEE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di invitare la Commissione a valutare se può essere necessario applicare un trattamento specifico ai nanomateriali contenuti nei RAEE. In questo contesto, la Commissione intende per nanomateriali quelli definiti nella propria raccomandazione 2011/696/UE. I rischi potenziali rappresentati da tali nanomateriali saranno determinati con gli strumenti previsti a tale scopo dalla legislazione appropriata. Se è dimostrato che determinati nanomateriali presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione valuterà se saranno necessari trattamenti specifici e modificherà di conseguenza l'allegato VII.

Dichiarazione della Commissione relativa al ricorso ad atti di esecuzione
(Articolo 7, paragrafo 5 e articolo 23, paragrafo 4 della direttiva RAEE)

La Commissione ritiene che le competenze conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva debbano essere competenze delegate, in modo da rispecchiare adeguatamente la natura delle competenze attribuite, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà a un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza. Ciononostante, su questo aspetto specifico, la Commissione si riserva di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato per chiedere alla Corte di chiarire la delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione di atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria desidera confermare la propria riserva contro la possibilità prevista all'articolo 17, paragrafo 1 di autorizzare un produttore straniero a designare una persona come mandatario. Ciò comprometterebbe il corretto finanziamento della raccolta e del riciclaggio dei RAEE.

Pertanto, l'Austria, nel quadro dell'attuazione della direttiva RAEE, fisserà per il mandatario, per quanto attiene alle garanzie finanziarie e all'imputabilità, gli stessi requisiti applicabili per il produttore. Di conseguenza, ove necessario, il produttore nazionale, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii), dovrebbe assumere la responsabilità in materia di adempimento degli obblighi del produttore.

Inoltre, l'Austria fa presente che potrebbe verificarsi il caso in cui due persone diverse sono responsabili degli apparecchi elettrici contenenti pile: da un lato, conformemente alla direttiva sulle pile, l'importatore delle pile, e dall'altro, conformemente alla direttiva RAEE, un eventuale rappresentante legale di un produttore di un altro Stato membro.

L'Austria nutre preoccupazioni per l'aumento previsto dell'onere amministrativo legato, ad esempio, alla sesta categoria di RAEE, come previsto negli allegati III e IV.

Dichiarazione di Malta

Malta ritiene che il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 non sia coerente con la nozione di mandatario, dal momento che prevede che gli Stati membri possono designare un mandatario anche quando il produttore stesso sia già stabilito nello stesso Stato membro in cui è designato il mandatario. Malta non è quindi d'accordo sulla designazione di un mandatario per i produttori definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti i), ii) e iii), dal momento che sono già stabiliti nello Stato membro in cui effettuano la vendita, e quindi non hanno bisogno di un mandatario che sia responsabile dell'adempimento dei loro obblighi a norma di questa direttiva.
